

LINEE GUIDA

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

REGIONE LOMBARDIA

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l'accumulo dell'energia prodotta

1. Finalità del bando

Il bando è finalizzato all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle Piccole e Medie Imprese e alla copertura, totale o parziale, del fabbisogno energetico delle loro sedi produttive mediante impianti fotovoltaici da destinare alla produzione energetica per il solo autoconsumo.

Il bando si articola in due differenti linee:

- Linea 1: interventi che consentano di migliorare la prestazione energetica degli impianti produttivi;
- Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo sulle coperture delle sedi produttive e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di impianti di accumulo monodirezionali.

2. Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto alle **Piccole e Medie imprese, anche energivore**, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) abbiano la partita IVA registrata nelle sezioni del **codice ATECO B** (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere) **come attività prevalente**;
- b) essere regolarmente **costituite da almeno tre anni** ed iscritte nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del presente bando;

- c) abbiano la sede operativa per cui viene chiesto il contributo in Lombardia e mantengano tale requisito al momento dell'erogazione del contributo;
- d) siano titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all'art. 1571 del codice civile, rispetto alla sede produttiva e ai beni oggetto dell'investimento;
- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
- f) non rientrino, al momento dell'erogazione del contributo, tra le imprese che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- h) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
- i) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014 (allegato C del presente bando);
- j) possiedano la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente bando, come previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013;
- k) rispettino le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

3. Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto.

- **Linea 1 e 2:** 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti;
- **Linea 1:** 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico;

- **Linea 2:** 30% delle spese ammissibili (con le limitazioni più avanti indicate) per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con **possibile integrazione** di sistemi di accumulo.
- **Per ciascuna linea**, il contributo per gli investimenti non potrà superare l'importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere ed ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

Per entrambe le linee, è necessario che l'impresa abbia realizzato la diagnosi energetica della sede produttiva per cui presenta la domanda di contributo non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la domanda di partecipazione al bando.

La diagnosi energetica dovrà essere redatta da professionisti esterni all'impresa, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali.

Nel caso di imprese energivore (come definite all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 102/2014), tali professionisti dovranno essere certificati anche da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339.

Nel caso di imprese non energivore, tali professionisti potranno essere anche privi della suddetta certificazione, in conformità al parere espresso dall'Autorità della Concorrenza e del Mercato pubblicato sul Bollettino Antitrust n. 11 del 26 marzo 2018.

La diagnosi, con i requisiti di cui sopra, dovrà essere corredata dal file di riepilogo dei dati allegato al bando (**allegato B**, che si riporta in Appendice).

La sede produttiva e l'impianto oggetto del contributo previsto nel presente bando dovranno rimanere nella disponibilità dell'impresa (a titolo di proprietà o di diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all'art. 1571 del codice civile), per un periodo di **almeno 3 anni** decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo.

4. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Linea 1

Interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti che consentano di **migliorare la prestazione energetica del sito produttivo** dell'impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione **degli ultimi 3 anni solari**,

desunti da una **diagnosi energetica redatta in conformità alla norma UNI 16247, parte 1 e parte 3**. La riduzione dell'indice di prestazione energetica (IPE) deve essere **almeno del 7%** e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva, fatta salva la possibilità di sostituire il sistema di generazione del calore o del freddo mediante l'apporto di cascami termici derivanti dal processo produttivo o da impianti di co-trigenerazione, posti al servizio del processo produttivo.

In tali ultime ipotesi, la riduzione dell'IPE potrà tener conto anche della riduzione dei consumi energetici connessi alla climatizzazione del sito produttivo, destagionalizzati in base ai gradi giorno degli ultimi 3 anni.

Per il calcolo dell'IPE occorre far riferimento, laddove disponibile, alla documentazione pubblicata da Enea. Nel caso di produzioni standardizzate e continuative, non considerate nelle pubblicazioni di Enea, occorrerà dichiarare il peso dei beni prodotti in ciascuno degli anni esaminati dalla diagnosi energetica.

Nei restanti casi, l'entità della produzione deve essere stimata sulla base di uno dei seguenti indicatori, da calcolare per ciascuno degli anni esaminati nella diagnosi energetica:

- a) Materiali acquistati e rifiuti prodotti;
- b) Ricavi e costi esposti nei bilanci finanziari degli ultimi 3 anni solari.

La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.

I costi ammissibili al contributo corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Non rientrano negli interventi di efficientamento

energetico, e pertanto non sono ammissibili, i costi per l'installazione, il potenziamento e l'efficientamento di impianti fotovoltaici.

Sono ammissibili al contributo le voci di costo di seguito descritte, pertinenti al progetto proposto.

Contributo del 50%:

- servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, prestati da soggetti esterni all'impresa e nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 40%:

- fornitura ed installazione dei dispositivi e degli impianti che complessivamente consentono di ridurre di almeno il 7% l'indice di prestazione energetica della sede produttiva dell'impresa;
- acquisto ed installazione sistemi di controllo e di monitoraggio dei consumi energetici degli impianti che sono oggetto dell'intervento di cui sopra;
- oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto.

Linea 2

Installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco **fino a 1 MW**, sulla copertura di una o più delle strutture della sede produttiva dell'impresa e delle strutture di relativa pertinenza, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa. Nel caso in cui la sede produttiva dell'impresa sia soggetta all'obbligo di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 o al decreto regionale di attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., **può essere oggetto di contributo solo l'incremento di potenza dell'impianto fotovoltaico che eccede la quota obbligatoria**, richiesta dalle suddette disposizioni.

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento europeo 651/2014, gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti, che non rientrano nell'obbligo di installazione previsto dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 o dalle disposizioni regionali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Contributo del 50%:

- servizi di consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale impianto per l'accumulo

dell'energia prodotta da quest'ultimo. Tali servizi dovranno essere prestati da soggetti esterni all'impresa e saranno ammissibili nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda; tali spese dovranno essere finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo;

Contributo del 30% delle spese ammissibili per:

- fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici; la relativa spesa sarà ritenuta ammissibile nei seguenti limiti:
 - 2.000€/kW per impianti fino a 20 kW,
 - 1.600€/kW per impianti fino a 100 kW
 - 1.000€/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW;
- sistema combinato di inverter con batterie;
- allacciamento alla rete dell'energia elettrica;
- oneri per la sicurezza relativi all'installazione dell'impianto proposto;
- eventuale impianto di accumulo.

Per entrambe le linee di intervento, le spese sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo.

Le fatture devono:

- indicare in modo puntuale la richiesta di esecuzione, la data e l'oggetto della prestazione o della fornitura, l'aliquota IVA applicata;
- essere intestate al Soggetto Beneficiario del contributo previsto con il presente bando;
- essere quietanzate.

Il contributo concesso ai sensi del presente bando non può essere cumulato con altri contributi in conto sovvenzioni di natura regionale, statale e comunitaria, concessi per gli stessi interventi. L'agevolazione può essere cumulata con l'accesso al fondo centrale di garanzia (art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96), con gli incentivi nazionali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e con eventuali sgravi fiscali.

5. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili, per entrambe le linee, le spese relative a:

- realizzazione di diagnosi energetica;

- servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti, che non sono oggetto di contributo ai sensi del presente bando;
- lavori in economia;
- pagamenti a favore di soggetti privi di partita iva;
- prestazioni gestionali;
- acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- disposte in data antecedente alla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa beneficiaria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

6. Criteri di valutazione e premialità

Linea 1:

- a) **Punteggio proporzionale** all'entità dei consumi energetici di ciascuna impresa (espressi come media di Tonnellate equivalenti di petrolio dell'ultimo triennio, riferite ai consumi termici ed elettrici), in modo da favorire le imprese che presentano i consumi maggiori e, conseguentemente, i maggiori risparmi in termini di valori assoluti:

Criteri di valutazione (Ci)	Descrizione	Punteggio (Pi)	Modalità di assegnazione
Consumo energetico medio (termico ed elettrico), espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).	Il consumo energetico (Ci) viene individuato facendo la media dei tep consumati negli anni solari 2017, 2018 e 2019 dalla sede produttiva dell'impresa (in congruenza con quanto indicato nella diagnosi energetica)	0-55 Tep minimo C1 = P0 Tep max Cx= P 55	Esaminate tutte le domande idonee, ammesse all'istruttoria, all'impresa con il consumo di tep più basso (C1=tep min), non verrà attribuito nessun punto (P=0) mentre all'impresa con il consumo di tep più alto (Cx=tep max) verranno attribuiti 55 punti (P=55). Alle restanti imprese verrà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula: $55 * (Ci - C1) / (Cx - C1)$

b) **Punteggio premiale** da determinare in base alla riduzione dell'indice di prestazione energetica dell'intervento, ulteriore rispetto al requisito di riduzione minimo del 7%.

Criteri di valutazione (Ri)	Descrizione	Punteggio (Pi)	Modalità di assegnazione
Riduzione dell'indice di prestazione energetica > 7%	L'indice di prestazione energetica di ciascuna impresa (Ci) viene individuato rapportando il consumo di tep medio degli anni solari 2017, 2018 e 2019 al totale del peso in tonnellate dei prodotti finiti ottenuti dall'impresa negli stessi anni.	Da 0 a 45 R1 (Riduzione IPE) minimo ($\geq 7,00\%$) = P0 RX (Riduzione IPE max) = P45	Dopo aver verificato la riduzione dell'IPE di ciascun progetto (Ri), al progetto che comporta la riduzione dell'IPE più basso (R1), non verrà attribuito nessun punto (P=0) mentre al progetto che comporta la riduzione maggiore rispetto alla soglia minima del 7,00% (Rx) verranno attribuiti 45 punti (P=40). Alle restanti imprese verrà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula: $45 * (Ri - R1) / (Rx - R1)$.

Linea 2:

a) **Punteggio proporzionale** alla potenza degli impianti fotovoltaici, in modo da privilegiare gli interventi con maggior capacità produttiva;

Criteri di valutazione (Fi)	Descrizione	Punteggio (Pi)	Modalità di assegnazione
Potenza di picco dell'impianto fotovoltaico (kWp)	Il punteggio sarà direttamente proporzionale alla potenza di picco dell'impianto proposto	Da 0 a 55 $F1$ (kWp minimo) = P0 Fx (kWp massimo) = P55	Dopo aver verificato la potenza elettrica di ciascun progetto di impianto FV (Fi), al progetto con la potenza più bassa (F1), non verrà attribuito nessun punto (P=0) mentre al progetto con la potenza maggiore (Fx) verranno attribuiti 55 punti (P=55). Alle restanti imprese verrà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula: $55 * (Fi - F1) / (Fx - F1)$.

b) **Punteggio premiale** in caso di integrazione con impianti per l'accumulo, da determinare in base alla relativa capacità di accumulo.

Criteri di valutazione (Eai)	Descrizione	Punteggi (Pi)	Modalità di assegnazione
Capacità di accumulo - Eai = Prodotto tra l'energia nominale e la profondità di scarica (DOD)	Il punteggio sarà direttamente proporzionale alla capacità di accumulo (quantità di Energia Accumulata), ottenuto con la seguente formula: $EA = E * DOD$ dove: E = è l'energia nominale, cioè la quantità di energia che si può estrarre dal sistema durante la scarica, partendo da una condizione di piena carica fino alla scarica completa); DOD= è la quantità di carica erogata dall'accumulatore rapportata a un valore, molto spesso coincidente con la capacità nominale, espressa in percentuale.	Da 0 a 45 EA minimo = P0 EA max = P45	Dopo aver verificato l'energia accumulata (Eai) di ciascun progetto, al progetto con la capacità più bassa (EA1), non verrà attribuito nessun punto (P=0) mentre al progetto con la capacità maggiore (EAX) verranno attribuiti 40 punti (P=45). Alle restanti imprese verrà attribuito un punteggio sulla base della seguente formula: $45 * (Eai - EA1) / (EAX - EA1)$.

7. Presentazione delle domande

Linea 1

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 15.12.2021.

La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 03.01.2022 fino alle ore 16:00 del 31.01.2022.

Linea 2

La prima finestra è aperta dalle ore 10:00 del 18.10.2021 fino alle ore 16:00 del 29.10.2021.

La seconda finestra è aperta dalle ore 10.00 del 15.11.2021 fino alle ore 16:00 del 30.11.2021.

Le domande che perverranno nella seconda finestra saranno istruite solo nell'ipotesi in cui l'istruttoria delle domande pervenute nella prima finestra evidenzino la disponibilità risorse residue rispetto allo stanziamento iniziale o nel caso in cui emerga la disponibilità di incrementare lo stanziamento medesimo.

8. Documentazione da richiedere al cliente

- 1) Visura camerale aggiornata della società proponente;
- 2) Atto costitutivo;
- 3) In caso di "impresa unica", visura camerale aggiornata delle società collegate (devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese);
- 4) ULA, Fatturato e Attivo di bilancio (ultimo bilancio) della società proponente e di eventuali associate o collegate;
- 5) Carta di identità del legale rappresentante;
- 6) Credenziali SPID (indicando anche il provider del servizio) ed e-mail del cliente per la profilazione sulla piattaforma Bandi Online, se non ancora effettuata;
- 7) Presa visione e firma del modulo fac-simile che contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste dal bando (allegato A in appendice);
- 8) Diagnosi energetica, corredata dal file di riepilogo dei dati (allegato B in appendice);
- 9) Progetto dell'intervento per cui si chiede il contributo, corredata da relazione descrittiva ed elaborati grafici (supportati da elementi dimensionali e di calcolo), con evidenziata la situazione prima e dopo l'intervento). Tali documenti dovranno essere sottoscritti da un Esperto di Gestione dell'energia tecnico abilitato, certificato secondo la norma UNI CEI 11339 ed iscritto ad un Ordine o a un collegio professionale competente per materia, con apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione;
- 10) Quadro economico finanziario dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione, redatto dal medesimo esperto di cui al punto 9), con un dettaglio che consenta di comprendere come vengono distribuiti i costi previsti e (per gli interventi relativi alla linea 1) come vengono valutati i costi supplementari specificatamente attribuiti all'incremento dell'efficienza energetica rispetto ai costi standard;

- 11) Fotografie che consentano di individuare la localizzazione dell'intervento proposto;
- 12) In caso siano a disposizione, documentazione relativa a certificazioni EMAS, ISO 50001 o ISO 14001

APPENDICE

Allegato A: Domanda di partecipazione

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, eventualmente integrati con impianti per l'accumulo dell'energia prodotta

Il/la sottoscritto/a nato ail.....
codice fiscale residente a
legale rappresentante dell'impresa
con sede legale a, in via/piazza n. civico.....,
codice fiscale

CONSAPEVOLE delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR
445/2000, CHE L'IMPRESA DI CUI SOPRA

- a) ha la partita IVA registrata nelle sezioni del codice ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) o C (Attività manifatturiere);
- b) è regolarmente costituita da almeno tre anni ed è iscritta nel Registro delle imprese alla data in cui è presentata la domanda di contributo oggetto del presente bando;
- c) ha la sede operativa per cui viene chiesto il contributo in Lombardia ed è consapevole che tale requisito dovrà essere mantenuto anche al momento dell'erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso;
- d) è titolare del diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento, compresa la locazione di cui all'art. 1571 del codice civile, in relazione alla sede produttiva e ai beni oggetto dell'investimento;
- e) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
- f) è consapevole che l'impresa non deve rientrare, al momento dell'erogazione del contributo, tra le imprese che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed è in regola con gli obblighi contributivi;
- h) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti alla presente domanda, di provvedimenti di revoca

totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- i) non è un'impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- j) possiede la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente bando, come previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013;
- k) rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- l) è /non è un soggetto agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014;

DICHIARA INOLTRE CHE

1. la diagnosi energetica allegata alla presente domanda è stata redatta non prima di 12 mesi dalla data di apertura del bando, relativa alla finestra temporale per la quale si inoltra la presente domanda;
2. la presente domanda di contributo non riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico che rientra nella quota obbligatoria di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 o al decreto regionale di attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

Firma

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA DIAGNOSI ENERGETICA - ALLEGATO B	
Denominazione Impresa	
Numero dipendenti	
Fatturato annuo più recente	
Media fatturato ultimi 3 anni	
Consumi energetici complessivi in TEP per servizi generali	
Consumi energetici complessivi in TEP per servizi ausiliari	
Consumi energetici complessivi in TEP per il processo produttivo	
Spesa annua relativa al fatturato più recente per fornitura di energia termica	
Spesa media annua relativa agli ultimi 3 anni per fornitura di energia termica	
Spesa annua relativa al fatturato più recente per fornitura di energia elettrica	
Spesa media annua relativa agli ultimi 3 anni per fornitura di energia elettrica	
Presenza di impianti per la produzione energetica da FER: descrivere tipo di impianto, potenza e produzione media ultimi 3 anni	
Descrizione dei beni (materie prime, semilavorati, ecc.) e dei beni/prodotti in uscita, a valle del processo produttivo	